



Sentenza n. 67/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32662** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 71213 reso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano s.p.a., Tesoriere del Comune di Codognè (TV), per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 7 giugno 2021;

Vista la relazione n. 384/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 14 luglio 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo, l'avv. Monica Carlin per l'agente e il dr. Mario Vendramin, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Codognè, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 384 in data 14 luglio 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 71213 del tesoriere del Comune di Codognè (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020.

Al riguardo, il Magistrato riferiva che il conto in questione risultava reso dall'Istituto Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano in data 08.03.2021 e, quindi, oltre il termine di legge (art. 226, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000), era stato redatto sul prescritto schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011 e parificato in data 2 febbraio 2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, come attestato nella relazione dell'organo di controllo interno.

Dall'esame del conto e dalla documentazione a corredo dello stesso la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti – appariva, sotto il profilo sostanziale, regolare, essendo, inoltre, stata acquisita l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che l'Ente non aveva fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria, né aveva utilizzato entrate vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del TUEL) e che non vi erano state contestazioni al Tesoriere.

Il Magistrato rappresentava che oggetto del conto era l'ultima gestione dell'agente e che verbale di passaggio delle consegne era stato ritualmente redatto, ora per allora, in data 10 aprile 2025.

Risultava, invece, depositata solo all'esito della relativa richiesta istruttoria la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..

Il conto veniva sottoposto all'esame del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c.

Con decreto presidenziale in data 22 settembre 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 12 febbraio 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza a Banca della Marca Credito Cooperativo in data 12 gennaio 2026.

In data 20 gennaio 2026 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. depositava, con il patrocinio dell'Avv. Monica Carlin, atto di costituzione formale riservando ulteriori difese, successivamente esplicate nella memoria depositata in data 22 gennaio 2026, con la quale rappresentava, anche sulla scorta dei documenti allegati, di aver adempiuto il più tempestivamente possibile ai propri doveri contrattualmente assunti, tenendo conto della necessità di confronto e collaborazione con l'Ente per il controllo delle partite contabili sospese alla chiusura dell'esercizio finanziario. Rilevava che, in ogni caso, sulla base del pre-consuntivo sussisteva anche la parifica, emessa il 02.02.2021.

Infine, con riferimento alla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione, evidenziava che trattasi di irregolarità riferibile all'Ente e non certo all'Agente Contabile. Concludeva, pertanto, per il discarico.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale e l'Avv. Carlin discuteva riportandosi agli atti.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, dal tesoriere del Comune di Codognè.

Come si evince dall'esame della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Codognè rep. 2333 del 6 luglio 2016 in atti (relativa al periodo 2016/2020) aggiudicataria del servizio era risultata, a seguito di gara pubblica, l'A.T.I. costituita tra Banca della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa (mandataria) e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est s.p.a. (ora Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a., mandante) di cui era capofila la mandataria Banca della Marca, il cui rappresentante era, infatti, intervenuto nella stipula della convenzione e presso la quale era eletto il domicilio *“per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti”*.

Agli atti del giudizio non si rinviene il mandato (art. 37, comma 14, d.lgs. 163/2006 applicabile *ratione temporis*: *“Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario”*) intercorso tra Banca della Marca e Cassa Centrale ai fini della costituenda A.T.I., tuttavia Banca della Marca risulta aver agito in rappresentanza esclusiva dell'A.T.I., tanto nella stipula della convenzione, quanto nel verbale di passaggio delle consegne del 10 aprile 2025, in atti, nel quale la stessa è identificata quale “tesoriere cessante”.

L'art. 37, comma 16, d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, infatti, prevede(va) che *“Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità*

facenti capo ai mandanti”.

Ne consegue che il soggetto tenuto alla presentazione del conto all'Amministrazione sarebbe stato, appunto, la mandataria Banca della Marca: il conto depositato presso la Segreteria della Sezione e sottoposto all'esame del Collegio risulta, invece, predisposto e sottoscritto dalla mandante Cassa Centrale con conseguente irregolarità del conto per violazione del citato art. 37, comma 16, del d.lgs.163/2006 stante il difetto, in capo al soggetto che lo ha sottoscritto, dei necessari poteri di rappresentanza.

Non risulta in atti, del resto, che il predetto difetto di rappresentanza sia stato oggetto, in ipotesi, di ratifica anteriormente al giudizio, né all'assenza di deduzioni da parte della mandataria Banca della Marca, pur ritualmente evocata a giudizio, potrebbe essere legittimamente attribuito alcun significato in tal senso.

Residua l'ipotesi che, nei rapporti interni tra mandante e mandataria, l'obbligo di presentazione del conto fosse stato posto in capo ad entrambe (o anche solo alla mandante): in disparte la rilevanza esterna di tale previsione, l'acquisizione in via istruttoria della documentazione relativa alla natura dell'A.T.I. (se, cioè, fosse di tipo orizzontale o verticale) e alle condizioni della sua partecipazione alla gara d'appalto (se, cioè, vi fosse una ripartizione della fornitura dei servizi prevista dal bando o fosse stata dichiarata, come da mandato, nella domanda di partecipazione), tuttavia, anche ammesso che consentisse di superare la rilevata criticità, risulterebbe attività ultronea, ricorrendo un assorbente motivo ostativo all'esame del conto.

2. Osserva, infatti, il Collegio che il conto non è corredato della prescritta parificazione, la cui mancanza, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex multis*, recentemente, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025), è causa di improcedibilità del conto.

L'art. 140, comma 3, c.g.c., infatti, dispone che la costituzione in giudizio dell'agente avviene *ex lege* con il deposito del conto che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve essere "munito dell'attestazione di parifica": coerentemente, l'art. 139, comma 2, c.g.c., nel dettare le modalità del deposito da parte del responsabile del procedimento, dispone che l'adempimento sia posto in essere "previa parificazione del conto".

Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ribadito l'imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale: *"Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, "presentati" dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere "parificati", "vistati" e "approvati" dai competenti organi di ciascun ente e solo all'esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente" (SS.RR. n. n. 4/2020/CONS).*

Dalla necessaria preesistenza della parificazione discende l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 R.D. n. 1038/1933 ("Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"), peraltro espressamente abrogato (art. 4, allegato 3, d.lgs. 174/2016).

Del resto, l'art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l'esame del conto

all'accertamento, da parte del giudice designato, dell'avvenuta, previa, parificazione da parte dell'Amministrazione.

La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall'art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827 (*"Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso"*), norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all'art. 93 TUEL –, infatti, *"è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo"* (SS.RR. n. 4/2020/CONS).

Ne consegue che tale adempimento *"non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esauendosi in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un "controllo incrociato" tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511)"* (Sez. Campania, n. 63/2025, tra le più recenti).

Quanto sopra trova, inoltre, conferma nel principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 4.2., specifica che *“L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente”*.

Orbene, nel caso in esame non risulta alcun provvedimento formale di parificazione avente ad oggetto il documento di rendicontazione depositato agli atti della Sezione e datato 8 marzo 2021: in esito alla specifica richiesta istruttoria, l’Ente ha trasmesso la copia di una comunicazione datata 2 febbraio 2021, antecedente alla presentazione del conto, a firma del responsabile del Servizio Finanziario ed indirizzata a Cassa Centrale Banca avente ad oggetto l’esito dei controlli effettuati sul “pre-consuntivo”.

Anche a non voler considerare che la dichiarazione, contenuta nella citata nota, circa l’assenza di discordanze rispetto alla contabilità dell’Ente risulta anteriore di oltre un mese rispetto alla data di presentazione del documento di cui si pretende costituisca la parificazione, la stessa avrebbe potuto avere rilievo nel caso in cui il documento di “pre-consuntivo” e il conto giudiziale presentato fossero stati integralmente sovrapponibili.

Così, tuttavia, non è, differenziandosi i due documenti quantomeno nella parte relativa al quadro riassuntivo della gestione di cassa, rilevabile dalla comparazione tra il conto, datato 8 marzo 2021 e depositato presso la Sezione, e il documento di pre-consuntivo prodotto in giudizio da Cassa Centrale sub doc.3, costituito dalla mail di trasmissione all’Ufficio ragioneria del Comune di Codognè in data 20 gennaio 2021.

Nell’inviare quanto sopra, il funzionario della banca precisava che si trattava

di documentazione “*non ufficiale, ma propedeutica alla redazione del conto del tesoriere definitivo*”: quest’ultima non poteva, dunque, che avere il valore di una mera bozza di lavorazione, stante la “*presenza di partite contabili che risultavano ancora non regolarizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario*”, come lo stesso agente ha dichiarato nella memoria in atti.

Né può ritenersi che il richiamo alla succitata dichiarazione all’interno della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. a firma del Segretario comunale - redatta su carta semplice, non protocollata, priva di timbri o altri elementi identificativi che ne consentano la riconduzione all’Ente, datata 17 marzo 2021, ma trasmessa per la prima volta solo in sede istruttoria- possa validarne gli effetti ai fini della parificazione del conto successivamente depositato.

Sull’attendibilità, poi, del contenuto della relazione va fin da ora osservato che:

- è erronea l’individuazione dell’agente contabile (A.T.I. Banca Marca/Cassa Centrale e non, come invece indicato, Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est s.p.a.);
- si afferma che l’agente ha presentato il conto “*rispettivamente sui modelli 21 e 23 approvati con DPR 194/1996*” (il conto è stato redatto sul mod. all. 17 al d.lgs 118/2011: il mod. 21 è quello dell’agente della riscossione, il mod. 23 è quello dell’economo) “*nei termini e nei modi cui all’art. 139 comma 1 del d.lgs 174/2016*” (il conto è stato presentato oltre il termine di cui all’ art. 226 TUEL);
- in allegato alla relazione si rinviene la scheda riassuntiva degli esiti dei controlli condotti dall’unità interna prevista dall’art. 2 del relativo

regolamento comunale in relazione al (solo) “mod. 21”: l’agente contabile è, nuovamente, erroneamente indicato nella Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est s.p.a. (ma il codice fiscale associato è quello di Banca Marca Credito Cooperativo, come facilmente rilevabile dalla Convenzione per l’affidamento del servizio); il conto sarebbe stato reso in data 1 febbraio 2021 (anziché l’8 marzo 2021: la data del 1 febbraio non coincide neppure con la trasmissione del preconsuntivo, risalente al 20 gennaio 2021) e per di più su mod. 21 (anziché il mod all. 17/1-2-3); il conto sarebbe stato sottoscritto dall’agente in data 20 gennaio 2021 (il preconsuntivo trasmesso è privo di sottoscrizione, con mail del 9 marzo 2021 è stato trasmesso all’Amministrazione il conto datato 8 marzo 2021 affermandone la sottoscrizione digitale [sembrerebbe avere l’estensione “.pdf.p7m.tsd”], ma quello depositato presso la Sezione è stato sottoscritto digitalmente dall’agente solo in data 7 giugno 2021) e riporterebbe la sottoscrizione, in realtà inesistente, “per l’attestazione di regolarità” del “responsabile dell’area in cui ricade il servizio tributi” (il conto depositato presso la Segreteria della Sezione riporta la firma digitale del Responsabile SEF in data 7 giugno 2021 ai fini, appunto, del deposito: la relazione è datata, invece, 17 marzo 2021); non vi sarebbero stati “passaggi di gestione” (si tratta, invece, dell’ultima gestione dell’agente, al quale dal 1 gennaio 2021 è subentrata Intesa San Paolo s.p.a.).

In limine il Collegio osserva che la presenza della firma digitale del Responsabile SEF sul *file* depositato all’atto della resa del conto, apposta in

data 7 giugno 2021, in quanto successiva all'approvazione del conto consuntivo dell'ente (avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 28 aprile 2021), non potrebbe in alcun modo valere quale parifica, anche a prescindere dalla mancanza di elementi dai quali desumere la volontà di attestare la regolarità del conto da parte del responsabile del Servizio finanziario che, secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (e richiamato anche da SS.RR. n. 4/2020/CONS), può sostituirla.

3. Osserva, inoltre, il Collegio che il conto oggetto del presente giudizio non è supportato neppure da uno specifico provvedimento di approvazione: alla richiesta istruttoria l'Ente, infatti, ha dato riscontro producendo la delibera del Consiglio comunale n. 14 del 28 aprile 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto che, tuttavia, non annovera, tra i suoi contenuti, l'approvazione del conto del tesoriere né di quelli degli altri agenti contabili.

4. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall'entrata in vigore della disposizione, l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez.

Veneto, n. 77/2024) e, nel caso di specie, anche la regolarità della sequenza

procedimentale (presentazione-parifica-approvazione-deposito) finalizzata

al deposito del conto presso la segreteria della Sezione.

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la*

relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo

interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso

sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la

funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di

terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa

dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di

verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;

la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture

contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle

entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza

che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con

evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo

di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà

dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della

parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le

scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”.

A tale proposito va precisato che la relazione dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione del rendiconto (prodotta in uno con il conto) non

è, per finalità e contenuti, idonea ad integrare l'adempimento (se non altro,

per il fatto di intervenire antecedentemente all'ultima delle fasi

procedimentali, l'approvazione del conto).

Sulla inidoneità della relazione a firma del Segretario comunale, riportante la data del 17 marzo 2021 e prodotta nel corso dell'istruttoria, si è già avuto modo di dire *supra, sub* n. 2.

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all'agente, l'omissione del deposito della relazione non può essere imputata a quest'ultimo.

5. Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato improcedibile.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32662** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Banca della Marca Credito Cooperativo Società cooperativa e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 71213 depositato il giorno 7 giugno 2021, lo dichiara improcedibile.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 19/03/2026

